

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA ASL
ROMA 1****QUESITO 14**

Buongiorno, con riferimento alla procedura di gara per la polizza Kasko, si richiedono i seguenti chiarimenti:

- si chiede conferma che la garanzia sia riferita esclusivamente ai veicoli di proprietà dei dipendenti, con esclusione dei veicoli di proprietà dell’ente
- si chiede di chiarire cosa si intende per sinistri della “quota card, forgait gestionario e debitore” indicati nella statistica sinistri kasko.

RISPOSTA 14

1) Si conferma

2) Si segnala l’erronea denominazione dei due files: il ramo 231 si riferisce alla polizza kasko mentre il ramo 230 riguarda la polizza RCA. I dati relativi a 'quota CARD', 'forfait gestionario' e 'forfait debitore' afferiscono tecnicamente al regime del risarcimento diretto e sono pertanto relativi alla statistica sinistri RCA

QUESITO 15

In riferimento alla richiesta di chiarimento formulata in merito al dato consuntivo del chilometraggio relativo agli ultimi tre anni, si chiede cortesemente alla Stazione Appaltante di voler riconsiderare la risposta fornita, con la quale il quesito è stato ritenuto “irrilevante”, rispetto alla quale si intende formulare motivato dissenso per le ragioni di seguito esposte.
Premessa

Nell’ambito delle coperture assicurative “Kasko missione”, il premio di polizza viene determinato sulla base di un costo parametrato ai chilometri percorsi. Tale dato viene inizialmente indicato in via provvisoria ai fini della determinazione del premio anticipato e successivamente regolato, al termine di ciascuna annualità assicurativa, sulla base del chilometraggio consuntivo comunicato dal Contraente all’Assicuratore.

Ne consegue che:

- a) il dato chilometrico consuntivo, in quanto definitivo, delimita l’effettiva esposizione al rischio dell’Assicuratore;
- b) il dato consuntivo consente di determinare il reale rapporto tra sinistri verificatisi e chilometri percorsi, costituendo pertanto elemento tecnico essenziale per una corretta valutazione del rischio;

c) i dati relativi ai sinistri verificatisi nelle annualità precedenti, allegati agli atti di gara, risultano di per sé insufficienti qualora non siano accompagnati dai corrispondenti dati chilometrici consuntivi, ossia dai chilometri effettivamente percorsi nel medesimo periodo.

In assenza di tali informazioni, gli Operatori Economici non risultano posti nelle condizioni di poter effettuare una valutazione tecnica completa ed attendibile del rischio assicurativo, atteso che il rapporto tra sinistrosità e percorrenza rappresenta parametro imprescindibile ai fini della corretta formulazione dell'offerta.

Il rischio assicurativo può infatti ritenersi adeguatamente definito solo laddove siano resi disponibili entrambi gli elementi valutativi:

- il chilometraggio effettivamente percorso (dato consuntivo);
- i sinistri verificatisi nel medesimo arco temporale.

Per quanto sopra esposto, si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di voler riesaminare la risposta resa, non potendosi ritenere il quesito formulato "irrilevante", anche in considerazione della necessità di garantire la piena par condicio tra tutti gli Operatori Economici partecipanti.

Si evidenzia, inoltre, che il solo assicuratore uscente risulterebbe verosimilmente già in possesso sia dei dati relativi alla sinistrosità sia dei dati chilometrici consuntivi, determinandosi in tal modo un evidente squilibrio informativo rispetto agli altri

concorrenti, in potenziale contrasto con i principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza previsti dal vigente Codice dei Contratti Pubblici.

RISPOSTA 15

Ad integrazione di quanto riscontrato nel quesito PI104429-26 (quesito n. 5 sez. "avvisi"), considerata la reiterata richiesta da parte di più operatori economici, ai fini della quotazione economica del rischio oggetto di gara si fornisce evidenza dei chilometri registrati a consuntivo in ciascuna delle ultime tre annualità come da schema di seguito riportato:

- Consuntivo periodo dal 31.3.2022 al 31.3.2023: Km 508.842,84;
- Consuntivo periodo dal 31.3.2023 al 31.3.2024: Km 425.443,87;
- Consuntivo periodo dal 31.3.2024 al 31.3.2025: Km 404.474,89.

QUESITO 16

Richiesta Chiarimenti

lotto 1 All Risks

1. Si chiede di indicare il premio in corso ed il nominativo dell'attuale assicuratore.
2. Con riferimento al sinistro del 14/02/2025 relativo al furto di medicinali si chiede se ci sono aggiornamenti sull'importo a riserva.
3. Con riferimento all'elenco immobili si chiede di fornire l'indicazione – per ciascun cespite – del valore da assicurare.

4. Si chiede di fornire il valore della massima unità di rischio (MUR), intesa come il valore del fabbricato o l'insieme di fabbricati separati validamente da spazio vuoto (> 20 m) e del relativo contenuto dove sono concentrati i valori assicurati più elevati, tenuto conto di tutte le partite, comprese quelle accessorie.

5. Si chiede di confermare l'esclusione dalla copertura assicurativa dei seguenti beni: impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, quali impianti eolici, fotovoltaici, solari termici e rispettive componenti. In caso di risposta negativa, si chiede di fornirne esplicita descrizione, ubicazione e valorizzazione e di indicare a quale partita tali beni siano assicurati.

6. Si chiede cortesemente se può essere riconosciuta all'operatore, in caso di aggiudicazione, la possibilità di inserire e/o sostituire la clausola seguente, qualora non presente o presente in diversa formulazione, con il testo sotto riportato:

"ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI
A parziale modifica delle condizioni di polizza si intendono esclusi dalle coperture assicurative qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualunque natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmisibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di quest'ultima.

Per Malattia Trasmisibile si intende qualunque patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualunque organismo a un altro organismo, ove:

- (i) per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno, e
- (ii)** (ii) il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e
- (iii)** (iii) la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati

Ai fini della presente clausola si precisa che perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività. La presente clausola si applica a tutte le garanzie della presente polizza, alle eventuali



estensioni di copertura, coperture aggiuntive, alle eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie in copertura.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.”

8. Si chiede cortesemente se può essere riconosciuta all’operatore, in caso di aggiudicazione, la possibilità di inserire e/o sostituire la clausola seguente, qualora non presente o presente in diversa formulazione, con il testo sotto riportato:

“CLAUSOLA CYBER RISK

È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i.

Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l'interruzione dell'attività che ne derivi, anche se causata da un Incidente Cyber.

Definizioni

Nella definizione di “Incidente Cyber” sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da:

- atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall’eventuale ricorso ad una minaccia od all’inganno;
- software intrusivi o malevoli;
- errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata;
- qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware;
- accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone;

Per “Sistema informatico” si intende l’insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup.

Per “Dati elettronici” si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi.

Per "Software intrusivi o malevoli" si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell'esecuzione di programmi software."

9. Si chiede cortesemente se può essere riconosciuta all'operatore, in caso di aggiudicazione, la possibilità di inserire e/o sostituire la clausola seguente, qualora non presente o presente in diversa formulazione, con il testo sotto riportato: "LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI

In ogni caso la Società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo, né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione, nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la Società, o qualsiasi suo dipendente, o collaboratore, a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, della Svizzera, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America."

RISPOSTA 16

- 1) Trattasi di dati non rilevanti ai fini della partecipazione e della quotazione del rischio oggetto di gara.
- 2) Si conferma l'importo a riserva già indicato nella statistica sinistri pubblicata
- 3) Si rinvia alla documentazione di gara pubblicata.
- 4) La M.U.R. è pari a euro 159.057.000,00
- 5) Non si conferma
- 6) Si precisa che nel Capitolato di Polizza è già presente clausola analoga. Eventuali richieste di inserimento o sostituzione di clausola standardizzata proposte dalle Compagnie potranno essere oggetto di valutazione esclusivamente in sede di stipula contrattuale, nel rispetto della disciplina di gara purché dai contenuti equivalenti alla formulazione già presente nel capitolato speciale.
- 7) Manca il quesito n. 7
- 8) Si precisa che nel Capitolato di Polizza è già presente clausola analoga. Eventuali richieste di inserimento o sostituzione di clausola standardizzata proposte dalle Compagnie potranno essere oggetto di valutazione esclusivamente in sede di stipula contrattuale, nel rispetto della disciplina di gara purché dai contenuti equivalenti alla formulazione già presente nel capitolato speciale.
- 9) Si precisa che nel Capitolato di Polizza è già presente clausola analoga. Eventuali richieste di inserimento o sostituzione di clausola standardizzata proposte dalle Compagnie potranno essere oggetto di valutazione esclusivamente in sede di stipula

contrattuale, nel rispetto della disciplina di gara purché dai contenuti equivalenti alla formulazione già presente nel capitolato speciale.

QUESITO 17

Si verifica che l'Ente ha pubblicato una statistica sinistri ramo 230 definita nel nome file "kasko" ed una statistica sinistri ramo 231 definita RCA. Da una analisi delle targhe riportate nella statistica ramo 230 kasko si verifica che tali targhe sono riportate nell'elenco veicoli di proprietà dell'Ente. Pertanto risulta evidente che tale statistica non è riferita alla polizza kasko richiesta con lotto 2, o comunque non riporta dati conformi.

Si è ipotizzato, pur con delle perplessità, che le due definizioni siano state erroneamente invertite, e pertanto la statistica ramo 230 sia riferita a lotto 3 RCA e la statistica ramo 231 sia riferita a lotto 2 kasko.

Si prega pertanto di chiarire, riportando in modo chiaro ed inequivocabile le statistiche sinistri deriferite al lotto 2 kasko e le statistiche riferite al lotto 3 RCA.

RISPOSTA 17

Si segnala l'erronea compilazione dei due files; il ramo 231 si riferisce alla polizza kasko mentre il ramo 230 riguarda la polizza RCA.

QUESITO 18

in riferimento alla trattativa in oggetto (lotto ALL-RISKS) risulta necessario l'invio dei seguenti quesiti:

- 1- Relativamente alle garanzie EVENTO SISMICO, INONDAZIONI-ALLUVIONI, ALLAGAMENTI, FENOMENI ATMOSFERICI, si chiede di confermare che i limiti in cifra fissa siano per sinistro annualità assicurativa in aggregato per tutti i beni assicurati
- 2- Si chiede l'inserimento di specifico limite di indennizzo (stop/loss) per sinistro ed anno ed in aggregato per tutti i beni assicurati per la garanzia SOVRACCARICO NEVE
- 3- In riferimento alla statistica sinistri si chiede aggiornamento degli importi in riserva e documento in formato excel
- 4- Si chiede conferma dell'operatività di Art. 2: Gestione del contratto e Anticipo Franchigia/Scoperto per Sinistri fino a Euro 5.000,00 oppure precisazione che si tratta di un refuso
- 5- Si chiede di trasmettere l'elenco dei FABBRICATI ASSICURATI completo del valore di Ricostruzione a nuovo di ciascun bene
- 6- Si chiede di indicare la M.U.R.;

- 7- Si chiede nome della Compagnia di Assicurazione, somme assicurate e Premio lordo annuo in corso;
- 8- Si chiede se le condizioni in corso sono le stesse di quelle proposte in gara
- 9- Si chiedono attuali limiti scoperti e franchigie relativi alle garanzie Terremoto, inondazione alluvione allagamento, eventi atmosferici, stop loss e franchigia frontale:
- 10-Differenziale storico-artistico: chiediamo conferma sia dovuto nel limite della garanzia colpita da sinistro
- 11-Si chiede conferma che lo stop (pari ad € 80.000.000) sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie
- 12-Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all'inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: "Esclusione Cyber risk" Property

DEFINIZIONI

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "Sistema Informatico".

Incidente Cyber:

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico"
- qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico".

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "Sistema Informatico".

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico".

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output



e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.

Esclusione Cyber Risk

Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato Informatico" (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- "Atto Cyber" (->definizione) e "Incidente Cyber" (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione

CYBER

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- la perdita fisica o il danno alla proprietà;
- se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà; causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno. Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi "Dato informatico":
- non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un "Atto Cyber" (->definizione) e/o un "Incidente Cyber" (->definizione);
- è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un "Atto Cyber" (->definizione) e/o un "Incidente Cyber" (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l'importo relativo al valore dei "Dati informatici"; ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia "Supporto di Dati e Dati" e relativi limiti e franchigie.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

- Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all'inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO "MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE"
Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "Malattia pandemica o epidemica".

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

- Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all'inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:

MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un sinistro o fornire

una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia. Se nelle "Condizioni di assicurazione" è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Resta convenuto che il presente contratto esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o beneficio in relazione a perdite, danni o responsabilità: (i) derivanti da attività svolte nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone o entità residenti o situate in uno dei predetti Paesi o territori o nelle loro acque territoriali; (iii) derivanti da attività che, direttamente o indirettamente, coinvolgono o avvantaggiano il governo di uno o più dei predetti Paesi/Territori, persone o entità giuridiche residenti o situate in uno o più degli stessi.

Tuttavia, questa esclusione non si applica alle attività svolte o ai servizi forniti in caso di emergenza per ragioni di sicurezza o quando il relativo rischio è stato notificato all'assicuratore e quest'ultimo ha confermato per iscritto la copertura per il rispettivo rischio.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, MYANMAR, CRIMEA, REGIONE POPOLARE DI DONECK, REGIONE POPOLARE DI LUGANSK, REGIONE POPOLARE DI KHERSON, REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA

RISPOSTA 18

1. Si conferma
2. Si rinvia al capitolato speciale descrittivo prestazionale di gara.
3. Si rinvia alla documentazione di gara già pubblicata.
4. Si conferma l'operativo dell'art. 2 così come previsto nel relativo capitolato speciale descrittivo prestazionale
5. Si rinvia alla documentazione di gara pubblicata.
6. La M.U.R. è pari a euro 159.057.000,00.
7. Trattasi di dati non rilevanti ai fini della partecipazione e della quotazione del rischio oggetto di gara.

8. Si tratta di informazione non rilevante ai fini della formulazione della quotazione; essa deve essere effettuata sull'attuale testo proposto in sede di gara, senza alcun riferimento al precedente
9. Si tratta di informazione non rilevante ai fini della formulazione della quotazione; essa deve essere effettuata sull'attuale testo proposto in sede di gara, senza alcun riferimento a quello in corso di validità.
10. Si conferma
11. Si conferma
12. Si precisa che nel Capitolato di Polizza sono già presenti clausole analoghe. Eventuali richieste di inserimento o sostituzione di clausola standardizzata proposte dalle Compagnie potranno essere oggetto di valutazione esclusivamente in sede di stipula contrattuale, nel rispetto della disciplina di gara purché dai contenuti equivalenti alla formulazione già presente nel capitolato speciale.

Il Direttore della UOC
Acquisizione Beni e Servizi
Dr.ssa Cristina Franco
Il Sostituto